



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALENTE, CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ALFIERI e GINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2019

Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale

ONOREVOLI SENATORI. - Il « *revenge porn* » è un fenomeno in rapida diffusione in tutto l'Occidente, anche in Italia. Si tratta della condotta di chi, sempre più spesso, diffonde immagini private per « vendicarsi » dell'*ex partner*, caricando sul *web* e divulgando su *social networks* e altri mezzi di comunicazione informatici immagini o video a contenuto sessuale ritraenti la vittima della « ritorsione ».

Una condotta che si inserisce tra il *cyberbullismo* e il delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale le cui vittime sono prevalentemente donne. Tuttavia, il *revenge porn* non integra né il reato di *stalking* né il fenomeno del *cyberbullismo*, traducendosi, in realtà, in una pluralità di condotte devianti.

Ciò che spinge alla pubblicazione di questo materiale è facilmente intuibile: la vendetta nei confronti di un *ex partner*, una vendetta, che rende le vittime degli oggetti pubblici, sconsacrandone l'intimità e rendendole oggetto di derisione e volgarità.

Alcuni Stati, come l'Inghilterra, hanno deciso di punire il *revenge porn*, come nuova tipologia di reato autonoma, ottenendo molto successo nella repressione del fenomeno, infatti, nel solo 2017 sono state presentate circa 1.160 denunce.

Negli Stati Uniti, ben 27 Stati hanno iniziato ad adeguare la propria legislazione in materia.

L'Italia ad oggi è priva di una specifica normativa in materia e la giurisprudenza si è mossa muovendosi tra il reato di diffamazione e quello di violenza. Nei casi più gravi si è ritenuto che messaggi o filmati postati sui *social network* arrivino ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di atti

persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale; in tal senso si veda la sentenza della Corte di Cassazione, sezione sesta, n. 32404 del 16 luglio 2010. Secondo la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, l'attitudine dannosa di tali condotte non è, ai fini che ci occupano, tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi, fortemente dannosi per la parte offesa.

Tra gli altri ordinamenti che da anni si sono dotati di un'adeguata normativa in materia, val la pena evidenziare la disciplina adottata in Israele dove il « *revenge porn* » è considerato un reato di tipo sessuale. In Italia, Paese ad oggi ancora privo di un'adeguata e specifica normativa in materia, i reati sessuali, generalmente, sono connotati da un'alta componente fisica e materiale, che nel caso della condotta in oggetto non è possibile ravvisare. Tuttavia sono innegabili le dolorose ricadute nella sfera sessuale della vittima.

Il presente disegno di legge si muove in ossequio al nuovo criterio-guida per il legislatore penale introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, codificato nell'articolo 3-*bis* del codice penale, e rubricato « Principio della riserva di codice ». Secondo tale criterio, infatti, « nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia ». L'obiettivo, dunque, è una razionalizzazione complessiva della normativa penale, all'esito della quale il cittadino possa trovare le fattispecie idonee a configurare una sua responsabilità penale esclusiva-

mente all'interno del codice penale o, in alternativa, all'interno di leggi « di settore » che disciplinino in maniera omogenea ed omnicomprensiva una certa materia.

Conseguentemente, anche alla luce delle modifiche apportate con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si è ritenuto opportuno novellare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, l'articolo 1 introduce al citato codice il nuovo articolo 167.1 che punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, effettua, in assenza del consenso dello stesso, una comunicazione plurima o una diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelarne la vita sessuale e dispone la procedibilità d'ufficio. Nei casi in cui il fatto sia commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Qualora in conseguenza del fatto derivi il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

Inoltre, la condanna per il delitto *de quo* comporta l'interdizione temporanea e perpe-

tua dai pubblici e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. Infine, è esclusa l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

L'articolo 2 reca modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*, presentata dalla senatrice Elena Ferrara del Gruppo Pd e votata a larga maggioranza nel corso della precedente legislatura. Nello specifico estende la procedura accelerata, dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente ai genitori di un minore vittima di un atto di *cyberbullismo* di ottenere una tutela rafforzata e celere da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi nei confronti del titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media*, anche ai casi di comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale.

Infine, con l'articolo 3 si modifica l'articolo 69 del codice penale prevedendo che in caso di concorso di circostanze aggravanti nei delitti contro la persona, quali l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ai fini della commisurazione della pena. La nuova disposizione si applica anche alle condotte oggetto della nuova fattispecie di reato introdotta con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al codice di procedura penale)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 167 è inserito il seguente:

« 167.1. - *(Comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale)* - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, effettua, in assenza del consenso dello stesso, una comunicazione plurima o una diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelarne la vita sessuale è punito con la reclusione da due a cinque anni e si procede d'ufficio.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Se in conseguenza del fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

4. La condanna per il delitto di cui al comma 1 comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla

condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, del codice penale quanto all'interdizione perpetua;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

5. Il Pubblico ministero, quando ha notizia del delitto di cui al comma 1, ne informa senza ritardo il Garante ».

2. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « 609-*octies* del codice penale, » sono inserite le seguenti: « i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 167.1 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ».

Art. 2.

(*Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71*)

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, ovvero chiunque abbia subito taluno dei delitti di cui all'articolo 167.1 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*, nonché di immagini o video privati idonei a rivelare la vita

sessuale della vittima anche maggiorenne e previa conservazione dei dati originali »;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « contrasto del cyberbullismo » sono inserite le seguenti: « ovvero della comunicazione plurima e della diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale della vittima, anche maggiorenne, ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 69 del codice penale)

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i delitti contro la persona, ovvero per i delitti di cui all'articolo 167.1 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

€ 1,00